



Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Proposte emendative

(06 aprile 2021)

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

L'articolo 19, comma 1 è sostituito con il seguente:

«Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Relazione

Con tale modifica si intende svincolare l'esonero contributivo in argomento dall'art. 16 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Come è noto infatti il predetto articolo concedeva l'esonero unicamente ad alcune categorie di imprese agricole identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3.

Riteniamo opportuno concedere tale tipo di esonero a tutte le aziende di cui all'art. 2135 c.c. avendo a mente che l'emergenza sanitaria in corso ha colpito trasversalmente tutto il settore primario.

Conseguentemente, si stima che la dotazione finanziaria di cui al comma 2 debba essere incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

All'articolo 1, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

«Dopo le parole «*dell'anno 2019*» sono aggiunte le seguenti «per le piccole imprese agricole, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Relazione

Il settore agricolo ha una sua specificità riguardo alla fiscalità e anche riguardo ai costi fissi. Tali costi sono più difficilmente comprimibili. Solo per esempio, il personale non si può mettere in cassa integrazione perché accudire il bestiame o raccogliere i prodotti della terra sono attività che non possono aspettare che passi la crisi e sono costretti a vendere prodotti freschi e freschissimi alcune volte anche al di sotto del costo di produzione.

Inoltre le attività connesse tipiche dell'agricoltura spesso rappresentano poco fatturato ma buona parte del reddito aziendale. Venendo mediato tale fatturato con quello prettamente agricolo si arriva al paradosso che aziende che hanno perso la quasi totalità del reddito non potranno accedere al sostegno per non raggiungimento della soglia sul calo di fatturato.

Stante le bassissime marginalità del settore già una perdita di fatturato del 10% potrebbe significare il fallimento di un'azienda. Alla luce di tutto questo proponiamo che per le piccole imprese agricole, con un calo di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 10% debbano poter accedere al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.

Gli oneri stimati per la presente disposizione ammontano a 500 milioni di euro per i quali si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Successivamente all'art.19 è inserito il seguente

Art.19 bis

«A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.»

Relazione

Le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti. Questa situazione complessiva di difficoltà ha sostanzialmente reso l'intero territorio nazionale zona particolarmente svantaggiata ai fini produttivi agricoli, determinando la necessità di prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali. In tale direzione si propone di estendere le agevolazioni contributive riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane (riduzione del 75 per cento) a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano. Questa misura – che ha un costo di 350 milioni di euro – consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti.

Infine ci preme segnalare che sono diverse le emergenze sul fronte dell'occupazione da affrontare nel nostro settore, per favorire una complessiva ripartenza del Paese.

Per farvi fronte è necessario sbloccare gli sgravi contributivi, che le imprese aspettano dallo scorso luglio mettendo mano con urgenza alle misure strutturali, salvaguardando le specificità del lavoro agricolo.

Serve a nostro parere ripensare il sistema di aiuti emergenziali concessi all'agricoltura implementando tutti i meccanismi individuati per incentivare le assunzioni, compresa la decontribuzione sud, rendendoli universali e applicabili nel nostro settore.